

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SORDI

A.N.S. O.N.L.U.S.

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata Associazione Nazionale Sordi (A.N.S.) - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) di seguito detta associazione.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



4) istruzione;

5) formazione e formazione professionale, anche finanziata da enti pubblici e privati;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

12) realizzazione e produzione software, multimediale e siti web;

13) produzione editoriali, anche on-line;

14) attività promozionali, viaggi, partecipazioni a fiere e convegni;



L'A.N.S. può aderire e collaborare con organizzazioni nazionali e internazionali aventi finalità similari e con gli altri organismi deputati alla tutela dei disabili fisici e sensoriali allo scopo di attingere, scambiare e diffondere esperienze e conoscenze tese a ridurre l'impatto dell'handicap uditivo.

#### Art. 6 - Tipologia soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci. Possono assumere la qualifica di associato sia persone fisiche sia persone giuridiche. Sono previste quattro categorie di soci: Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

- Soci Fondatori sono coloro che hanno aderito alla costituzione della A.N.S. Tali soci non saranno vincolati ad oneri relativi alla quota, avranno diritto alla partecipazione alle assemblee e diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento, con delibera motivata, attribuire ad altri Soci le stesse prerogative attribuite ai Soci Fondatori;

- Soci Onorari sono le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento o le persone che abbiano reso servigi alla A.N.S. alle quali il Consiglio Direttivo ritiene opportuno conferire la qualifica di Socio Onorario.

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non posso-



- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto;
- a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

#### **Art. 8 - La perdita della qualifica di associato**

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per due anni;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- per esclusione per morosità del socio nel pagamento delle



- b) dai contributi annui ordinari;
- c) dalle quote volontarie da parte di soggetti privati non soci;
- d) da eventuali contributi straordinari, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenziali quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da convenzioni, donazioni e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- g) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- h) da rendite del proprio patrimonio;
- i) eventuali ulteriori finanziamenti pubblici o privati sotto qualsiasi forma.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della A.N.S. è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

E' fatto divieto di distribuire, in modo anche indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

E' altresì obbligatorio impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività



- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare e modificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento interno;

L'assemblea è convocata su:

- a) decisione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, di almeno un terzo dei Soci Ordinari o Affiliati.

L'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni o, in caso di urgenza, 10 (dieci) giorni rispetto la data di convocazione, mediante invito a partecipare a tutti gli associati. La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno e va notificata con qualunque mezzo idoneo alla diffusione dello stesso.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

#### Art. 14 - Assemblea straordinaria



nuti.

È ammessa la rappresentanza per delega di un associato, qualora conferisca delega per iscritto ad un associato presente.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

#### Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Nazionale ed è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dalla stessa Assemblea.

E' di diritto Presidente del direttivo, il Presidente dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri: un Presidente, un Vicepresidente e un segretario.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare ed eleggere uno o più membri anche tra soggetti non soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita.

#### Art. 17 - Compiti del consiglio direttivo

Rientrano fra le attività del Consiglio Direttivo:

- dirige e gestisce le attività dell' A.N.S.;
- delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- procede alla formazione dei bilanci preventivi e consun-

trasto con la A.N.S. stessa.

Il Consiglio potrà invitare alle riunioni, a titolo consultivo, professionisti che abbiano speciale competenza per discutere questioni particolari che interessano i vari campi di azione dell'Associazione.

#### Art. 18 - Presidente Nazionale

Il Presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.

Il Presidente sovrintende alle attività, alla direzione e gestione della A.N.S. in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci e del Consiglio Direttivo.

La carica del Presidente ha durata non inferiore a **quattro** anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni giustificabili o di impedimento grave del Presidente, il Vicepresidente assumerà temporaneamente l'incarico fino alla nomina del prossimo Presidente.

#### Art. 19 - Vice-presidente Nazionale

Il Vice Presidente, nominato su proposta del Presidente Nazionale dal Consiglio Direttivo, **su proposta del Presidente**, sostituisce in caso di temporanea assenza in tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Non può, tuttavia, stipulare contratti, né intrattenere azioni legali o controversie giudiziarie senza l'esplicita autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.



perare le barriere culturali e agevolare l'integrazione dei

c)

sordi nella società civile e di rappresentarle al Consiglio  
Direttivo.

E' facoltà del Coordinatore Regionale nominare un Delegato  
Provinciale al fine di un ulteriore decentramento per la mag-  
giore realizzazione dello scopo sociale.

Il Coordinatore Regionale, così come il Delegato Provinciale,  
non possono assumere incarichi, svolgere attività e ricoprire  
cariche elettive che siano in contrasto con la A.N.S..

Il Coordinatore Regionale verrà chiamato a partecipare al Con-  
siglio Direttivo qualora ne ravvisi la necessità.

Fermo restando che il Coordinatore Regionale, e il Delegato  
Provinciale, rispondono del proprio operato al Consiglio Di-  
rettivo Nazionale.

#### Art. 23 - Comitato di Consulenza

Il Comitato è composto da 3 a 5 membri che possono essere  
eletti anche tra persone non socie.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato di Consu-  
lenza che rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggi-  
bili. Il Comitato nomina fra i suoi membri un Presidente il  
quale manterrà i necessari contatti con il Consiglio Diretti-  
vo.

Il Comitato di Consulenza svolge funzioni consultive,  
affiancando il Consiglio Direttivo in tutte quelle attività  
e manifestazioni della A.N.S. in cui necessitano specifiche



Direttivo e con tutti gli organi o associati coinvolti.

La Commissione Disciplinare si riunisce ogni qual volta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, o un associato o un affiliato, presentando richiesta scritta e motivata al consiglio direttivo. Ottenuta l'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, si procede alla costituzione della commissione entro 60 (sessanta) giorni.

#### Art. 25 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il collegio dei sindaci revisori è nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. I sindaci revisori durano in carica  anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'associazione e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.



#### Art. 26 - Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea con maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il mandato dei Probiviri è triennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea Nazionale. L'incarico è rinnovabile. In caso di dimissioni di un Probiviro, nuove elezioni sono indette entro trenta giorni. Il Probiviro così eletto rimarrà in carica solo fino allo scadere del mandato del Probiviro dimissionario.

#### Art. 27 - Quota sociale

Le proposte di modifica allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

#### Art. 30 - Scioglimento Dell'associazione

- La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei Soci.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i Soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o affini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio finale di liquidazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3) comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 31 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

*c/o/ele e sostituirsi con: "gli ipo&curre:"*



- d) dele e sostituisce con: "l'ancetrazione";
- e) assole: "dandogli";
- f) dele e sostituisce con: "tre";
- g) dele le due parole interlineate;
- h) dele la parola interlineata;
- i) dele e sostituisce con: "Complicò l'attimo".

L'assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art. 28 - Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del comitato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Eventuali utili conseguiti per servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

#### Art. 29 - Modifiche allo statuto

competenze.

Ha il compito di suggerire, indirizzare, informare quanto deliberato dalle amministrazioni pubbliche e da privati sulla concessione di agevolazioni o benefici a favore della categoria.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, il Comitato può procedere alla nomina dei membri mancati fino alla prima Assemblea Nazionale convocata per qualsiasi motivo.

#### Art. 24 - Commissione Disciplinare

In casi di controversia interna viene costituita in via temporanea, finché non si esprime, la Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare potrà essere composta da tre a cinque associati nominati dal Consiglio Direttivo.

La Commissione Disciplinare può essere chiamata ad esprimere giudizio su controversie riguardanti:

- la gestione e l'andamento della A.N.S. in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente

Statuto;

- eventuali controversie che fra Soci o fra A.N.S. e Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi inappellabili.

La Commissione Disciplinare nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà anche il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con il Presidente del Consiglio

Art. 20 - Segretario Nazionale

Il Segretario è nominato su proposta del Presidente Nazionale dal Consiglio Direttivo. Viene scelto fra persone di comprovata capacità e fiducia, e i suoi compiti vengono determinati dal regolamento generale interno.

Partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Viene sostituito dal Consiglio Direttivo in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza giustificata.

Art. 21 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo incaricherà una persona esterna che abbia comprovata capacità, fiducia e professionalità.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Provvede alla tenuta dei libri contabili, ai prelievi bancari, ai versamenti e ai pagamenti firmando congiuntamente al Presidente Nazionale.

Art. 22 - Coordinatori Regionali

Il Coordinatore Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo con durata di quattro anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore Regionale si interporrà tra la A.N.S. Nazionale e le Associazioni Locali per realizzare reti di relazione, supporto e confronto tra le due entità.

Ha il compito di raccogliere in sede locale le richieste e le necessità proprie della Regione di riferimento al fine di su-

tivi;

- amministra il patrimonio e le rendite sociali;  
- nomina, se ritenuto necessario e opportuno, Commissioni e  
Commissari speciali per conferire incarichi al fine del rag-  
giungimento dei obiettivi sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, ogni  
qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure, quando  
lo richiedano almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte su un  
verbale sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal  
Segretario.

Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza più  
uno degli aventi diritto a partecipare. Le delibere sono prese  
a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti  
prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere sono tenuti a man-  
tenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio  
Direttivo.

Le delibere sono rese pubbliche mediante affissione nella sede  
della A.N.S. o con altri mezzi idonei.

L'Assemblea Nazionale determina la durata in carica del Consi-  
glio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni  
tre; i componenti del Consiglio sono rieleggibili.

I Consiglieri si obbligano a non ricoprire cariche elettive  
concorrenti con l'Associazione e a non fare attività in con-



L'assemblea in seduta straordinaria ha i seguenti poteri:

- deliberare sullo scioglimento della A.N.S.;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'assemblea è convocata su:

- a) decisione unanime del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, di almeno due terzi dei Soci Ordinari o Affiliati.

Art. 15 - Costituzione e Deliberazioni Dell'assemblea Nazionale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, da persona designata dalla Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina il segretario  
l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea. Può essere  
nominato Segretario anche una persona di comprovata esperienza  
esterna all'associazione.

L'Assemblea, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita,  
in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più  
uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione  
delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci interve-



istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea Nazionale;
- Consiglio Direttivo;
- Presidenza Nazionale;
- Coordinatori Regionali;
- Comitato di Consulenza;
- Commissione Disciplinare;
- Collegio Dei Sindaci Revisori;
- Collegio Probiviri.

#### Art. 12 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della A.N.S. ed è costituito da tutti gli Associati in regola con le quote associative.

All'Assemblea partecipano di diritto:

- il Consiglio Direttivo;
- i Soci Fondatori;
- gli Affilati.

Possono assistere, senza diritto di voto, i Soci Onorari, e Soci Sostenitori.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.

#### Art. 13 - Assemblea Nazionale In Seduta Ordinaria

L'assemblea in seduta ordinaria ha i seguenti poteri:



quota associativa annuale;

- soprattutto impossibilità di effettuare le prestazioni programmate. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

#### Art. 9 - Affiliati

Gli Affiliati sono le Associazioni, i Comitati, le Organizzazioni e in generale enti profit o no profit che persegono le stesse finalità dell'associazione o analoghe, che annualmente aderiscono alla A.N.S. attraverso la presentazione di domanda di affiliazione, il versamento della quota associativa.

Accolta la domanda di iscrizione in seno alla A.N.S., l'ente ammesso nomina il suo rappresentante delegato e ne da comunicazione al Consiglio Direttivo entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della stessa.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere o sospendere temporaneamente l'affiliazione, motivandone le ragioni.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso ricorso davanti alla Commissione Disciplinare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Le affiliazioni respinte possono essere riproposte l'anno successivo.

#### Art. 10 - Entrate e Patrimonio

Le entrate della A.N.S. sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione, da versare alla data di presentazione della domanda di iscrizione;



no essere eletti a cariche sociali. Sono esonerati di obblighi e da responsabilità inerenti la direzione e gestione della A.N.S.;

- Soci Ordinari sono coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione accolta dal Consiglio Direttivo e abbiano perfezionato la stessa con il versamento della quota di associativa.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee personalmente o di essere rappresentati da un delegato. Rispondono limitatamente per le loro quote associative;

- Soci Sostenitori sono i soci di Associazione e di organismi affiliati che non hanno diritto di candidatura e/o voto salvo che non siano tesserati individualmente anche come Soci Ordinari della A.N.S..

La quota di iscrizione sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);

- di votare direttamente o per delega alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;

- di svolgere il lavoro preventivamente concordato;

- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;



15) attività di controllo di qualità sui supporti medicali e/o protesi per audiolesi.

#### Art. 5 - Ulteriori Attività

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

Per il raggiungimento delle finalità e scopi istituzionali associative, l'A.N.S., promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e degli Enti locali territoriali per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi; nonché promuove particolari interventi, anche assistenziali a favore di tutti i sordi <sup>c)</sup> di qualunque categoria, in collaborazione con gli Enti locali e gli Organismi pubblici e privati; Promuove servizi di volontariato e servizi di assistenza tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;

Per il raggiungimento delle finalità associative, la società potrà, inoltre, compiere in via strumentale e senza che ciò possa costituire oggetto prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, sia in Italia che all'estero, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, contrarre mutui o promuovere e partecipare ad iniziative di finanza agevolata.



Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Catanzaro Via Biagio Miraglia, n. 4.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

#### Art. 3 - Durata

La durata della presente associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

#### Art. 4 - Attività

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la A.N.S. può svolgere le seguenti attività:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;